Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Lunedì, 28 marzo** — **Numero 73**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **40**; semestre L. **24**; trimestre L. **16**
» a domicilio ed in tutto il Regno: » **45**; » » **26**; » » **18**
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » **90**; » » **50**; » » **30**
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,40** } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » **0,50** } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno***
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di **16** pagine o meno, in Roma: cent. **20** — nel Regno cent. **25** — arretrato in Roma, cent. **35** — nel Regno cent. **45** — all'Estero cent. **60**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I - Leggi e Decreti

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1921, n. 295, concernente l'assetto doganale nel territorio di Zara.

Il numero 295 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal giorno che sarà stabilito dal commissario civile di Zara, autorizzato dal presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro delle finanze, i territorî della Dalmazia assegnati all'Italia vengono considerati fuori della linea doganale.

La franchigia si estende ai generi che formano oggetto di monopolî dello Stato.

Art. 2.

È concesso agli abitanti dei territorî della Dalmazia accennati nell'articolo precedente di introdurre nel territorio doganale, in esenzione dai diritti di confine, i prodotti locali che verranno determinati con decreto del ministro delle finanze.

I prodotti locali ammessi a fruire della concessione di cui sopra, i quali nell'interno del territorio doganale siano soggetti ad imposte di produzione e ne siano invece esenti nei territorî della Dalmazia assegnati all'Italia secondo la legislazione ancora vigente in tale materia in quei territorî, o vi siano sottoposti in misura inferiore a quella vigente nelle altre parti del Regno, dovranno, alla loro entrata nel territorio doganale, sottostare al pagamento di tale imposta e della differenza d'imposta.

Art. 3.

Con disposizione del ministro delle finanze saranno

stabilite, le norme alle quali è subordinato il godimento della concessione di cui al precedente articolo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGIO DECRETO 13 marzo 1921, n. 299, che estende alle nuove Provincie le disposizioni riguardanti la giustizia militare vigenti nel Regno.

Il numero 299 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, numero 1322 e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro della giustizia e degli affari del culto e con i ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Ai territori delle nuove Provincie annesse in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, sono estesi:

Il Codice penale per l'esercito, approvato con Regio decreto 28 novembre 1869 e modificato dalle leggi 25 giugno 1871, n. 298, 19 luglio 1871, n. 349, e 30 giugno 1876, n. 3184.

Il Codice penale militare marittimo, approvato con R. decreto 28 novembre 1869, n. 5367, e modificato dalle leggi 30 giugno 1876, n. 3184, e 21 aprile 1877, n. 4233.

Il regolamento organico pel servizio dei tribunali militari approvato con R. decreto 22 dicembre 1872, n. 1210;

Il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, approvato con decreto Luogotenenziale 27 ottobre 1918;

Il decreto Luogotenenziale 14 novembre 1915, n. 1622, sul procedimento per citazione diretta davanti ai tribunali militari; il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, sulla procedura e costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra e sul personale della giustizia militare, modificato con R. decreto 14 novembre 1920, n. 1882; il decreto Luogotenenziale 11 aprile 1918, n. 457, sull'ordinamento del personale degli ufficiali in servizio attivo permanente della giustizia militare; i decreti Luogotenenziali 11 aprile 1918, numero 459 e 6 ottobre 1918, n. 1608, sulla revisione delle sentenze; i decreti Luogotenenziali 27 ottobre 1918, n. 1628 e 30 gennaio 1919, n. 77, sulla istituzione dei tribunali militari permanenti in Firenze, Roma, Palermo e Milano; il decreto Luogotenenziale 21 febbraio 1919, n. 160, sulla condanna condizionale, sulla libertà provvisoria e sulla liberazione condizionale, e sul passaggio dallo stato di guerra a quello di pace; gli articoli 9 e 10 del decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919 n. 1083, circa la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria di procedimenti pendenti dinanzi ai tribunali militari, e il R. decreto-legge 5 ottobre 1920, n. 1417, sull'applicazione del decreto penale da parte dei tribunali militari.

Sono inoltre applicabili nelle nuove Provincie tutte le disposizioni vigenti nel Regno contenute in altri decreti Reali, Luogotenenziali e Ministeriali emanati in occasione della guerra e relativi agli organi ed ai funzionari della giustizia militare, alla costituzione dei tribunali militari marittimi di dipartimento e delle loro sezioni ed in generale qualsiasi altra disposizione vigente nel Regno, che concerna la giustizia militare.

Art. 2.

I reati soggetti alla giurisdizione militare soltanto in tempo di guerra, o che comunque vi siano stati assoggettati da bandi o da leggi speciali emanati durante la guerra, quando siano stati commessi da militari nelle nuove Provincie prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono devoluti alla cognizione dei tribunali militari territoriali, i quali applicheranno le disposizioni del Codice penale militare pel tempo di pace, o, qualora si tratti di reati in queste non preveduti, il Codice penale e le altre leggi penali comuni vigenti nel Regno.

Se i reati suddetti siano stati commessi da non militari questi saranno giudicati dai locali tribunali ordinari, che, nei loro riguardi, applicheranno le leggi penali vigenti per i non militari in quei territori.

Nel caso di concorso di persone ai sensi degli articoli 337 e 341 del Codice penale per l'esercito, 385 a 387 e 369 del Codice penale militare marittimo, i militari e le persone soggette alla giurisdizione ordinaria saranno giudicati separatamente, gli uni dai tribunali militari territoriali e le altre dalle locali autorità giudiziarie ordinarie, giusta le disposizioni sopra enunciate.

Saranno anche applicate, in quanto occorra, le disposizioni contenute nell'art. 7 del R. decreto 4 luglio 1919, n. 1083 e nel capoverso dell'articolo unico del R. decreto 27 settembre 1919, n. 1771.

Art. 3.

Le disposizioni dell'articolo precedente non si applicano ai procedimenti, per i quali sia stata emanata sentenza di assoluzione o di condanna da parte di autorità giudiziaria ordinaria. Se però i procedimenti a carico di militari tuttochè passati alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria non siano stati ancora definiti con sentenza, saranno anche essi devoluti ai tribunali militari territoriali a norma dell'articolo precedente.

Art. 4.

Nulla è innovato quanto ai ricorsi pendenti o proponibili davanti il tribunale supremo di guerra e marina contro sentenze dei tribunali di guerra delle Provincie annesse.

Il tribunale supremo, annullando con rinvio la sentenza denunciata, rimetterà il processo al tribunale militare territoriale od al magistrato ordinario delle nuove Provincie competente secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art 5.

Fino a nuova disposizione, la cognizione di tutti i reati commessi da militari nei territori delle nuove Provincie è deferita ai locali tribunali militari territoriali, i quali applicheranno il Codice penale militare se si tratti di reati da questo preveduti pel tempo di pace, altrimenti applicheranno il Codice e le altre leggi penali comuni del Regno. Anche in quest'ultimo caso avverso la sentenza del tribunale militare territoriale il ricorso è proposto al tribunale supremo di guerra e marina.

Nel caso di concorso di persone, i militari e le persone soggette alla giurisdizione ordinaria saranno giudicate separatamente in conformità di quanto è disposto nel capoverso 2° dell'art. 2.

Art. 6.

Con la cessazione dello stato di guerra, è istituito in Trieste il tribunale militare territoriale.

La circoscrizione territoriale del tribunale marittimo di Venezia è estesa ai territori già compresi nella circoscrizione del tribunale di guerra di Trieste.

Ai territori delle nuove Provincie è estesa la circoscrizione territoriale del tribunale speciale di Firenze.

Art 7.

Il presente decreto entrerà in vigore nella Venezia Giulia e nella Venezia Tridentina il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e negli altri territori annessi in quello in cui nei medesimi sarà dichiarato cessato lo stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA — BONOMI — SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

REGIO DECRETO 13 marzo 1921, n. 286, relativo alle indennità da corrispondersi al personale delle ferrovie dello Stato, in missione all'estero.

Il numero 286 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che approva i regolamenti per i vari personali delle ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello *interim* del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie annesse al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è modificato come appresso:

Le indennità per le missioni all'estero e le relative modalità di pagamento sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

Per le missioni nel continente europeo tali indennità sono computabili di 24 in 24 ore a decorrere dall'ora di partenza da una stazione internazionale in confine fino al ritorno ad una di esse; l'eventuale aumento dell'indennità stabilito per le missioni in Inghilterra è corrisposto per il tempo in cui l'agente vi soggiorna, trascurando i periodi di quattro ore od inferiori.

Per i residui di tempo inferiori a 24 ore si corrisponde l'indennità intera quando essi superano 7 ore, e la metà quando superano le 3 ma non le 7 ore.

Gli eventuali residui uguali od inferiori a tre ore si aggiungono al tempo impiegato per raggiungere dal confine la residenza e per il quale si applica la trasferta ordinaria.

Per le missioni in Libia si applicano le speciali disposizioni in vigore.

Le missioni in località nelle quali si trovano le stazioni internazionali di confine, e le missioni all'estero la cui durata, dall'ora di partenza dalla stazione di

confine all'ora di arrivo nel ritorno, non supera le 24 ore, sono compensate con le indennità di cui all'articolo 24.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

REGIO DECRETO LEGGE 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'articolo 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico.

Il numero 289 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private, modificato dal Regio decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Visto il Regio decreto 22 giugno 1916, n. 755, con il quale il Ministero dell'agricoltura, industria e commercio è stato diviso in due parti l'una relativa all'agricoltura, e l'altra concernente l'industria, il commercio e il lavoro;

Visto il Regio decreto-legge, n. 700 del 3 giugno 1920, che istituisce il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto il Regio decreto 28 gennaio 1913, n. 81, che istituisce il Consiglio superiore del commercio;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1113 del 15 giugno 1919 che istituisce il Consiglio superiore dell'industria;

Ritenuta la necessità che anche il Ministero dell'interno, quello del lavoro e della previdenza sociale, le ferrovie complementari sarde e il Consiglio superiore del lavoro abbiano un proprio rappresentante nel Consiglio generale del traffico;

Considerato che la rappresentanza del Consiglio superiore di agricoltura possa, senza pregiudizio degli interessi ad esso affidati, ridursi da due membri a uno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quelli dell'interno, della industria e commercio, del lavoro e della previdenza sociale, dell'agricoltura e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I comma *b*), *d*) ed *f*) dell'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono sostituiti dai seguenti:

b) di tre funzionari superiori del Ministero dei lavori pubblici, di due del Ministero per l'industria e commercio, di due del Ministero del tesoro e di uno per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'agricoltura, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

d) di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale; di un membro da designarsi dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie complementari sarde e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;

f) di un rappresentante designato da ciascuno dei Consigli superiori d'agricoltura, del commercio, della industria, del lavoro, fra i propri membri

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO — MICHELI — LABRIOLA — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA

REGIO DECRETO 3 marzo 1921, n. 274, che dichiara opera di pubblica utilità la sistemazione degli impianti militari annessi alla ferrovia Iseo-Edolo.

Il numero 274 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che approva alcune modificazioni a quella citata;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È dichiarata opera di pubblica utilità la sistemazione degli impianti militari annessi alla ferrovia Iseo-Edolo.

Art. 2.

Alla espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto ministro sarà provveduto a norma delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Visto: *Il guardasigilli*, FERA.